

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita l'Associazione non riconosciuta senza fine di lucro che assume la denominazione di

"Intramadu"

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n. 117/2017.

La denominazione della Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Intramadu – Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "Intramadu APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

Principi e scopo

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

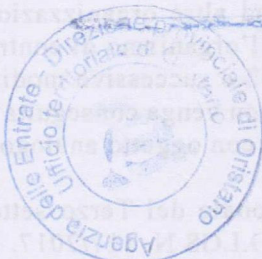
In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

Ufficio di Oristano

$\text{Hurec} = 6$



IL DIRETTORE UFFICIO TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale?